



AREA DEL DIRITTO CIVILE, COMMERCIALE E DEL LAVORO

CASO IN MATERIA DI “LA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE MEDICA”

30 maggio 2022

Relatore: avv. Maurizio Molinari
Foro di Padova

Tizio, residente in Sicilia e affetto da gravi disturbi allo stomaco, si sottoponeva presso l’USL locale ad una serie di esami, tra i quali una biopsia che accertava la presenza di un adenocarcinoma. A questo punto veniva indirizzato ad una USL del Veneto ove operava un reparto considerato un’eccellenza in gastroenterologia chirurgica. Qui veniva sottoposto ad un nuovo esame endoscopico che confermava il quadro evidenziato dagli esami effettuati in Sicilia.

I sanitari veneti, non avendo motivo di dubitare della correttezza delle precedenti indagini eseguite in altra sede e in particolare della biopsia effettuata solo 11 giorni prima, decidevano di procedere con un intervento di resezione parziale dello stomaco.

Dopo un colloquio con il chirurgo designato dal primario del reparto, veniva fatto sottoscrivere al paziente un modulo per il consenso informato nel quale quest’ultimo acconsentiva ad essere sottoposto all’intervento di gastroresezione parziale.

Nel corso dell’operazione il primo chirurgo notava ai margini della resezione la presenza di un tessuto sospetto costituito da mucosa appiattita. Richiedeva allora l’intervento del primario che si trovava nel proprio studio, nei pressi della sala operatoria.

Questi, indossati i necessari presidi, entrava in sala e, presa visione del campo operatorio,



dopo essersi consultato con il primo chirurgo, esprimeva parere favorevole per l'asportazione dell'intero stomaco in considerazione della concreta possibilità che si trattasse di forma multicentrica di cancro gastrico.

L'intervento veniva portato a termine senza problemi e il paziente veniva dimesso dopo 10 gg, seppure in uno stato di gravi limitazioni fisiche comportanti un'invalidità permanente del 90%.

L'esame istologico eseguito successivamente all'intervento risultava però negativo, escludendo, pertanto, la presenza di un tumore gastrico.

Il paziente evocava allora in giudizio l'USL siciliana, l'USL veneta, il chirurgo che aveva eseguito l'intervento e il primario, chiedendo il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'inutile operazione alla quale era stato sottoposto e per la violazione del consenso informato.

Si richiede, attraverso la disamina della normativa vigente e dei principi informatori della materia, di individuare i profili di responsabilità a carico dei convenuti, nonché le possibili difese che questi ultimi possono spiegare.